

Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 (BUR n. 38/1998)

NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge. (6)

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale. (7)

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. omissis (8)

4 bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate. (9)

Art. 2 - Tipi di pesca.

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale;
- c) la pesca scientifica;
- d) l'acquacoltura. (10)

d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive. (11)

Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

omissis (12)

Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.

1. La gestione (13) delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale, (14) uniformandosi alle indicazioni contenute nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale. (15)

Art. 5 - Carta ittica regionale. (16) (17)

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale (18) predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (19) la (20) Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema. (21) (22)

2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

a) le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;

b) l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;

c) l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;

d) l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura. (23)

4. omissis (24)

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, la Giunta regionale può (25) istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. (26) Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale. (27)

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio regionale (28) può essere suddiviso in bacini idrografici (29) coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.

Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alienico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale. (30) (31)

1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo. (32)

2. omissis (33)

3. La Giunta regionale definisce (34) modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. La Giunta regionale provvede (35) altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca. (36)

Art. 6 - Censimento delle acque.

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, la Giunta regionale individua (37) le acque mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni.

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispettive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamente ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate.

Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca. (38) (39)

1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) tipi di pesca, strumenti ed esche consentite;
- c) limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato;
- d) disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva.

2. Le acque del Lago di Garda sono disciplinate con regolamento regionale adottato dalla Regione, sentite la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento.”.

Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, (40) approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa. (41)

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce(42) gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva. (43)

Art. 8 bis - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole. (44)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire nelle zone salmonicole la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessione, individua uno o più ambiti idrografici omogenei definendo i criteri di reciprocità fra le concessioni stesse.

Art. 9 - Licenze di pesca. (45)

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale (46) in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. omissis (47)

[**1 ter.** La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.] (48) (49)

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, anche su supporto informatico, (50) unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla Giunta regionale,(51) avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia (52) il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della Giunta regionale, (53) il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale. (54)

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) il personale della Giunta regionale o dalla stessa (55) incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;

d) i soggetti (56) in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Giunta regionale (57) ;

d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione. (58)

10. omissis (59)

Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.

1. omissis (60)

2. I minori di anni diciotto (61) e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 11 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero. (62)

1. I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti dell'attestazione di versamento della tassa di concessione prevista per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

2. I pescatori stranieri residenti all'estero possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

Art. 11 bis - Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico. (63)

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 deve (64) prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalla Regione e (65) destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva.

Art. 11 ter - Scale di risalita. (66)

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento (67) degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 7 (68). Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale (69). Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale (70) dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono

tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.

Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis (71)

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della Giunta regionale, (72) salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis. (73)

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari. (74)

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento regionale. (75) (76)

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca. (77)

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto. (78)

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone. (79)

Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- a) trota di lago *Salmo trutta trutta*: cm 30;
- b) trota marmorata *Salmo trutta marmoratus*: cm 30;
- c) trota fario *Salmo trutta trutta*: cm 22;
- d) temolo *Thymallus thymallus*: cm 30;
- e) salmerino alpino *Salvelinus alpinus*: cm 22;
- f) pesce persico *Perca fluviatilis*: cm 20;
- g) pesce persico *Perca fluviatilis*, nei laghi e bacini lacustri: cm 12;
- h) tinca *Tinca tinca*: cm 25;
- i) carpa *Cyprinus carpio*: cm 30;
- l) barbo *Barbus plebejus*, cavedano *Leuciscus cephalus*, savetta *Chondrostoma soetta*, pigo *Rutilus pigus*: cm 20;
- m) luccio *Esox lucius*: cm 40;
- n) gambero di fiume *Austropotamobius pallipes italicus*: cm 10;
- o) anguilla *Anguilla anguilla*: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalla Giunta regionale (80) per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalla Giunta regionale, (81) per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati. (82)

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie.

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, la Giunta regionale ha (83) facoltà di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a modificazioni delle misure di cattura dei pesci. (84)

Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, (85) fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca. (86)

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre, (87) non sussiste per i salmonidi e i timallidi (88) nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione. (89)

3. Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone (90) l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne. (91)

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat. (92)

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. La Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. (93)

1 bis. Spetta alla Giunta regionale la nomina degli agenti giurati da adibire alla

vigilanza sulla pesca, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (94)

1 ter. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli agenti giurati di vigilanza sulla pesca nel quale sono iscritti, previa partecipazione ad appositi corsi di formazione, gli agenti giurati di cui al comma 1 bis. La Giunta regionale disciplina le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro. (95)

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. (96)

Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. omissis (97)

1 bis. omissis (98)

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Giunta regionale (99) e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento regionale, (100) secondo le norme di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, (101) ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Giunta regionale il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. (102) Alle relative operazioni provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca, (103) anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Giunta regionale (104) o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento. (105)

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Giunta regionale. (106)

Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei

rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale (107) in conformità alle norme sugli espropri per pubblica utilità.

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente della Provincia esibendo la documentazione probatoria.

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalla Giunta regionale (108) ogni anno.

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca i titolari devono comunicare alla Struttura regionale competente in materia di pesca, secondo le modalità dalla stessa determinate, un piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale sono specificate le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza. (109)

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2.

2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Giunta regionale (110) di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche.

3. La Giunta regionale (111) si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.

4. I tratti dei corsi d'acqua nei quali è vietato l'esercizio della pesca devono essere tabellati a cura degli enti di cui al comma 2.

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopolamento, può essere catturato d'intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo incaricato dalla Giunta regionale. (112)

Art. 19 - Accessi.

1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed alle attività di acquacoltura.

Art. 19 bis - Imprenditore ittico. (113)

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura come disciplinata dall'articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l'imprenditore ittico viene equiparato all'imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.

4. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in favore dell'imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:

- a) in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;
- b) in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
- c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

Art. 20 - Attività di acquacoltura.

1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di ripopolamento.

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanente e tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati.

Art. 21 - Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l'attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura. (114)

Art. 22 - Autorizzazioni a scopo acquacoltura. (115)

1. Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Giunta regionale

previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale, di cui all'articolo 7 della presente legge. Le autorizzazioni devono prevedere le modalità di contenimento degli impatti di carattere paesaggistico e fisico-chimico sull'ambiente fluviale, e di alterazione degli alvei.

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali.

2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale. (116)

3. omissis (117)

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni.

Art. 24 - Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione. (118)

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A. (119)

Art. 24 bis - Attività connesse alla pesca professionale. (120)

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale: (121)

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della

pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa; (122)

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero, purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa. (123)

Art. 25 - Esercizio della pesca professionale. (124)

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nel regolamento regionale. (125)

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalla Giunta regionale (126) ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona.

Art. 26 - Pescatori marittimi.

1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ottenere la licenza di pesca di categoria A senza l'obbligo di iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne.

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare l'attività di pesca sull'imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell'autorità marittima, la relativa licenza di pesca.

Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale (127) la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro. (128)

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.

Art. 27 bis - Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e

L'acquacoltura. (129)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.

3. La Commissione è composta da:

- a) Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;
- b) rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.

4. Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:

- a) il responsabile dell'Osservatorio socio - economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;
- b) un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;
- c) ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.

5. La Commissione, all'esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.

6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27 ter - Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva. (130)

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva quale organo consultivo e di indirizzo per le tematiche afferenti alla pesca dilettantistica e sportiva, esercitate nel territorio regionale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale delegato alla materia della pesca dilettantistica e sportiva ed è composta dai rappresentanti delle associazioni della pesca dilettantistica e sportiva maggiormente rappresentative a livello regionale,

individuare con successivo provvedimento di Giunta regionale.

3. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale, (131) ed è proibita nella zona A.

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale. (132)

3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Giunta regionale (133) può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone e specie autoctone. (134)

Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica. (135)

1. La Giunta regionale (136) può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. La Giunta regionale (137) verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.

(138)

4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.

4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale. (139)

Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Giunta regionale. (140)

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. (141)

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale. (142)

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi di gara fissi che possono essere dati in concessione. (143)

4 bis. omissis (144)

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Giunta regionale (145) può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva (146) anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari. (147)

Art. 32 - Tabelle.

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di

entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 33 - Sanzioni amministrative. (148)

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00. (149)

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25,(150) comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso. (151)

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. (152) La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5. (153)

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento regionale, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. (154) In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. (155) Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, del regolamento regionale, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture

effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5. (156) (157)

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento regionale,(158) fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, (159) oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca. (160)

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, (161) concernente l'obbligo di costruzione e mantenimento della funzionalità (162) di scale di risalita, (163) viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, (164) mentre per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 6, (165) relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Giunta regionale (166) per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, (167) sanzione triplicata (168) qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone. (169)

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7. (170)

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.(171)

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,(172) oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Giunta regionale (173) la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il (174) sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi (175) utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per (176) il trasporto del pesce. (177)

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, la Giunta regionale dispone (178) la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno. (179)

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia. (180)

10. La Giunta regionale è tenuta (181) ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

Art. 33 bis - Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus". (182)

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.

[Art. 33 ter - Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria. (183) (184)

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.]

Art. 34 - Ricorsi amministrativi.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199. (185)

Art. 35 - Disposizioni finanziarie.

omissis (186)

Art. 36 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50;
- b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60;
- c) l'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18;
- d) l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12;
- e) il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3;
- f) il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1;
- g) l'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6.

Art. 37 - Norma transitoria.

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1, nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 18. (187)

Art. 38 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(1) Ai sensi dell'articolo 29 (funzioni delle Province) della legge regionale 11 maggio

2015, n. 9 “le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermate in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell’Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo.”.

- (2) Ai sensi dell’articolo 30 (Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 “le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”. Inoltre ai sensi del comma 3 “le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno.”.
- (3) Con sentenza n. 190/2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 23, comma 4.
- (4) Con sentenza n. 148/2018 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 29/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge 17 gennaio 2017 n. 1 “Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"” che inserisce l’articolo 35 bis alla legge regionale n. 50/1993 e l’articolo 33 ter alla legge regionale n. 19/1998, in quanto le norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. La legge regionale n. 1/2017 era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 33/2017 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 20/2017).
- (5) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n. 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 comma 1 della legge regionale 27 giugno 2016 n. 18 modificativa dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – Serie Speciale n. 43 del

2016)

- (6) Rubrica sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (7) Comma sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (8) Comma abrogato da lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (9) Comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (10) Lettera così modificata da comma 1 art. 2 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha soppresso le parole “e piscicoltura”.
- (11) Lettera inserita da comma 2 art. 2 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (12) Articolo abrogato da comma 2 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (13) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “coltivazione” con la parole “gestione”.
- (14) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 4 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “specie ittiche” le parole “, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,”.
- (15) Comma così modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali” con le parole “nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale”.
- (16) Rubrica sostituita da lett. a) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (17) Vedi ora anche quanto disposto dal comma 31 dell’art. 1 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che dispone come, nelle more dell’entrata in vigore della Carta ittica regionale e del regolamento regionale per la pesca, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come modificati dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, restano in vigore le Carte ittiche provinciali e i regolamenti provinciali per la pesca, questi ultimi anche ai fini di cui agli articoli 12, 13, 14 e 33 della medesima legge regionale. anche successivamente al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (18) Comma così modificato da lett. b) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “ciascuna Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
- (19) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “ciascuna Provincia predispone” le parole “nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,”
- (20) Comma così modificato da lett. b) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso la parola “propria”.
- (21) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto dopo le parole “sono delimitate le zone omogenee” le

parole “, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l’ecosistema.”.

- (22) L’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 che ha previsto tra l’altro le zone no kill e le zone trofeo di cui all’articolo 5 bis aveva dettato disposizioni transitorie disponendo che “1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.”.
- (23) Comma sostituito da comma 2 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9; in precedenza modificato da lett. a) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.
- (24) Comma abrogato da lett. c) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .
- (25) Comma così modificato da lett. d) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le Province possono” con le parole “la Giunta regionale può”
- (26) Comma così modificato da comma 4 art. 5 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “divieto di pesca” le parole “con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale”.
- (27) Comma così modificato da lett. d) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (28) Comma così modificato da lett. e) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “il territorio di ogni Provincia” con le parole “il territorio regionale”.
- (29) Comma così modificato da lett. e) comma 4 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito la parola “imbriferi” con la parola “idrografici”.
- (30) Comma sostituito da lett. a) comma 5 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30; in precedenza sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (31) Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 le Province adeguano la propria carta ittica alle disposizioni regionali di cui al comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del suddetto comma. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell’entrata in vigore della predetta legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti.
- (32) Comma inserito da comma 2 art. 6 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (33) Comma abrogato da comma 1 art. 66 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.
- (34) Comma così modificato da lett. b) comma 5 art. 1 legge regionale 2018, n. che ha sostituito le parole “Le province definiscono” con le parole “La Giunta regionale definisce”.
- (35) Comma così modificato da lett. c) comma 5 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018,

- n. 30 che ha sostituito le parole “Le province provvedono” con le parole “La Giunta regionale provvede”.
- (36) Articolo 5 bis era stato inserito da art. 2 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10; l’articolo 5 della medesima legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 che ha previsto tra l’altro le zone no kill e le zone trofeo di cui all’articolo 5 bis aveva dettato disposizioni transitorie disponendo che “1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all’articolo 2 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.”.
- (37) Comma così modificato da comma 6 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le Province individuano” con le parole “la Giunta regionale individua”.
- (38) Articolo sostituito da comma 7 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (39) Vedi ora anche quanto disposto dal comma 32 dell’art. 1 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che dispone come, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, rimangono in vigore le disposizioni regolamentari previgenti, anche successivamente al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (40) Comma così modificato da lett. a) comma 8 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale” con le parole “La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale”.
- (41) Comma sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (42) Comma così modificato da lett. b) comma 8 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole “, sentite le Province,”.
- (43) Comma aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (44) Articolo sostituito da comma 9 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (45) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (46) Comma così modificato da lett. a) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (47) Comma abrogato da lett. b) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30; in precedenza inserito da comma 1 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (48) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.
- (49) Con sentenza n. 174/2017 (G.U. - 1^a serie speciale n. 29 del 19/7/2017), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 comma 1 della LR n. 18/2017, che aggiunge il comma 1-ter all’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19. La disposizione censurata non specificando la natura degli oneri né i criteri direttivi che avrebbero dovuto orientare la Giunta

regionale nella determinazione degli stessi, viola gli articoli 3 e 23 della Costituzione poiché l'indeterminatezza della natura dell'onere e l'impossibilità, anche implicita, di desumere i contenuti e i modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, porta a ritenere che si tratti di fattispecie impositiva in contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all'articolo 23 della Costituzione e in contrasto con il carattere di generalità dell'imposizione fiscale di cui all'articolo 3 della Costituzione. La legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – Serie Speciale n. 43 del 2016).

- (50) Comma così modificato da comma 2 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite” le parole “, anche su supporto informatico,”.
- (51) Comma così modificato da lett. c) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “provincia di residenza” con le parole “Giunta regionale”.
- (52) Comma così modificato da lett. c) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano” con le parole “dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. La Giunta regionale rilascia”.
- (53) Comma così modificato da lett. d) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
- (54) Comma così modificato da lett. e) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole “, sentite le province”.
- (55) Lettera c) così modificato da punto 1) lett. f) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “delle province o dalle stesse” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale o dalla stessa”.
- (56) Lettera così modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “ricercatori” con la parola “soggetti”.
- (57) Lettera così modificata da punto 2) lett. f) comma 10 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province” con le parole “Giunta regionale”.
- (58) Lettera sostituita da comma 3 art. 55 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18; in precedenza inserita da comma 3 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (59) Comma abrogato da comma 4 art. 10 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (60) Comma abrogato da comma 1 art. 11 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9. In precedenza sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (61) Comma così modificato da comma 2 art. 11 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito la parola “quattordici” con la parola “diciotto”. In precedenza sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (62) Articolo così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.

- (63) Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (64) Comma così modificato da comma 11 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “I regolamenti provinciali devono” con le parole “Il regolamento regionale di cui all’articolo 7 deve”.
- (65) Comma così modificato da comma 11 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province e vengono” con le parole “dalla Regione e”.
- (66) Articolo inserito da comma 1 art. 13 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (67) Comma così modificato da comma 1 art. 56 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole: “che contemplino comunque l’assolvimento” con le parole “quale assolvimento”.
- (68) Comma così modificato da comma 12 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “all’articolo 3” con le parole “all’articolo 7”.
- (69) Comma così modificato da comma 12 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della Provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
- (70) Comma così modificato da comma 12 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “la Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
- (71) Comma abrogato da comma 1 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (72) Comma così modificato da lett. a) comma 13 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
- (73) Comma così modificato da comma 2 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “della provincia” le parole “, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 5 bis.”; in precedenza sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (74) Comma sostituito da comma 3 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (75) Comma inserito da comma 4 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (76) Comma così modificato da lett. b) comma 13 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito la parola “provinciale” con la parola “regionale”.
- (77) Comma così sostituito da comma 1 art. 57 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.
- (78) Comma così sostituito da comma 2 art. 57 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.
- (79) Commi 8 bis, 8 ter e 8 quater aggiunti da comma 5 art. 14 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (80) Comma così modificato da lett. a) comma 14 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
- (81) Comma così modificato da lett. b) comma 14 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta

regionale”.

- (82) Comma aggiunto da comma 1 art. 23 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.
- (83) Comma così modificato da lett. c) comma 14 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le province hanno” con le parole “la Giunta regionale ha”.
- (84) Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (85) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio” sono sostituite dalle parole: “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo”; in precedenza modificato da comma 1 dell’art. 1 legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 che aveva sostituito le parole “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo” con le parole: “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio”.
- (86) Comma così modificato da comma 2 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha aggiunto alla fine la frase “Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l’uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.”.
- (87) Comma così modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole: “limitatamente al mese di ottobre” con le parole “per il periodo dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre”.
- (88) Comma così modificato da comma 3 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “non sussiste” le parole “per i salmonidi e i timallidi”.
- (89) Comma aggiunto da comma 2 dell’art. 14 legge regionale 19 giugno 2014, n. 18
- (90) Comma così modificato da comma 15 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono” con le parole “Il regolamento regionale, tenuto conto delle indicazioni della Carta ittica, dispone”.
- (91) Comma sostituito da comma 2 art. 58 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18; in precedenza sostituito da comma 4 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (92) Commi 4 bis e 4 ter inseriti da comma 5 art. 15 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (93) Comma sostituito da lett. a) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (94) Comma sostituito da lett. b) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30; in precedenza modificato da comma 1 art. 59 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 e inserito da comma 1 art. 16 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (95) Comma inserito da lett. c) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (96) Comma così modificato da lett. d) comma 16 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni” con le parole

“delle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.”.

- (97) Comma abrogato da lett. a) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
- (98) Comma abrogato da comma 2 art. 60 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18; in precedenza aggiunto da lett. c) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.
- 99) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito la parola “Provincia” con le parole “Giunta regionale”.
- (100) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “regolamento provinciale” con le parole “regolamento regionale”.
- (101) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “Provincia medesima” con le parole “Giunta regionale”.
- (102) Comma così modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici.” il periodo “Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell’intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.
- (103) Comma così modificato da lett. b) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “provvedono le Province” con le parole “provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca”.
- (104) Comma così modificato da lett. c) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
- (105) Comma aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (106) Comma così modificato da lett. d) comma 17 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia competente per territorio” con le parole “dalla Giunta regionale.”
- (107) Comma così modificato da lett. a) comma 18 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia competente per territorio” con le parole “dalla Giunta regionale”.
- (108) Comma così modificato da lett. b) comma 18 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
- (109) Comma sostituito da lett. c) comma 18 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
- (110) Comma così modificato da lett. a) comma 19 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “alla Provincia” con le parole “alla Giunta regionale”.
- (111) Comma così modificato da lett. b) comma 19 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “La Provincia” con le parole “La Giunta

regionale”.

- (112) Comma così modificato da lett. c) comma 19 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
- (113) Articolo inserito da comma 1 art. 18 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (114) Comma così modificato da comma 20 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le parole “e coordina le relative iniziative delle province”.
- (115) Articolo sostituito da comma 21 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (116) Comma così sostituito da comma 1 art. 19 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
- (117) Comma abrogato da comma 2 art. 19 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.
- (118) Comma sostituito da comma 1 art. 20 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (119) L'articolo 29 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 aveva dettato delle norme transitorie in materia di pesca professionale disponendo: "1. I pescatori di professione già operanti in forma stabile, continuata ed esclusiva nella zona A, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", possono continuare ad esercitare l'attività di pesca professionale nella zona A, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per verificare l'avvenuto esercizio dell'attività di pesca professionale di cui al comma 1."
- (120) Articolo inserito da comma 1 art. 21 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (121) Comma così modificato da comma 1 art. 61 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha soppresso le parole “purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all’attività d’impresa”.
- (122) Lettera così modificata da comma 2 art. 61 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto alla fine le parole “, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa”.
- (123) Lettera così modificata da comma 2 art. 61 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto alla fine le parole “, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa”.
- (124) Articolo sostituito da comma 1 art. 22 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (125) Comma così modificato da lett. a) comma 22 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “nei singoli regolamenti provinciali” con le parole “nel regolamento regionale”.
- (126) Comma così modificato da lett. b) comma 22 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dalle Province” con le parole “dalla Giunta regionale”.
- (127) Comma così modificato da comma 23 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n.

30che ha sostituito le parole “dalle province” con le parole “dalla Giunta regionale”.

- (128) Comma sostituito da comma 1 art. 23 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (129) Articolo inserito da comma 1 art. 24 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (130) Articolo inserito da comma 24 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (131) Comma così modificato da comma 25 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30che ha sostituito le parole “dai regolamenti provinciali” con le parole “dal regolamento regionale”.
- (132) Comma sostituito da lett. a) comma 26 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30.
- (133) Comma così modificato da lett. b) comma 26 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30che ha sostituito le parole “la Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
- (134) Comma così modificato da comma 1 art. 62 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “specie alloctone” le parole “e specie autoctone”.
- (135) Vedi quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che dispone la proroga della durata delle concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica fino alla data del 31 dicembre 2020, prevedendo altresì che nel periodo di proroga restano in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione.
- (136) Comma così modificato da lett. a) comma 27 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30che ha sostituito le parole “La Provincia” con le parole “La Giunta regionale”.
- (137) Comma così modificato da lett. b) comma 27 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30che ha sostituito le parole “La Provincia” con le parole “La Giunta regionale”.
- (138) Comma sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (139) Commi 4 bis, 4 ter e 4 quater aggiunti da comma 2 art. 25 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9. La disposizione di cui al comma 4 quater dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotta dal comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 entra in vigore il 1° gennaio 2016.
- (140) Comma così modificato da lett. a) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30che ha sostituito le parole “della Provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
- (141) Comma così modificato da lett. b) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30che ha sostituito le parole “dal regolamento provinciale” con le parole “dal regolamento regionale”.
- (142) Comma così modificato da lett. c) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30che ha sostituito le parole “nel regolamento provinciale” con le parole “nel regolamento regionale”.

- (143) Comma sostituito da lett. d) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
- (144) Comma abrogato da lett. d) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 in precedenza inserito da comma 1 art. 26 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (145) Comma così modificato da lett. f) comma 28 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “la Provincia” con le parole “la Giunta regionale”.
- (146) Parole aggiunte da art. 4 legge regionale 30 giugno 2006, n. 10.
- (147) Commi 5 bis e 5 ter aggiunti da comma 2 art. 26 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (148) Per effetto del comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 gli importi minimi e massimi delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis sono aumentati di un terzo.
- (149) Comma sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (150) Comma così modificato da comma 1 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “di cui all’articolo 12” con le parole “di cui all’articolo 25”.
- (151) Commi 1 bis e 1 ter inseriti da comma 2 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (152) Comma così modificato da comma 3 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 50.000 a lire 300.000” con le parole “da euro 40,00 a euro 200,00”.
- (153) Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che sostituisce le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3” con le parole “che violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5”.
- (154) Comma così modificato da lett. a) comma 4 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 100.000 a lire 600.000” con le parole “da euro 100,00 a euro 500,00”.
- (155) Comma così modificato da lett. b) comma 4 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “lire 20.000 per capo” con le parole “euro 20,00 per capo”.
- (156) Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che sostituisce le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 3” con le parole “sul tesserino regionale e su quello di cui all’articolo 9, comma 5”.
- (157) Comma così modificato da lett. a) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia” con le parole “del regolamento regionale”.
- (158) Comma così modificato da lett. b) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “regolamento provinciale” con le parole

“regolamento regionale”.

- (159) Comma così modificato da comma 5 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 200.000 a lire 1.200.000” con le parole “da euro 1.000,00 a euro 6.000,00”.
- (160) Comma inserito da comma 6 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (161) Comma così modificato da lett. a) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “al comma 2 dell’articolo 12” con le parole “all’articolo 11 ter”.
- (162) Comma così modificato da comma 2 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole “l’obbligo di costruzione” le parole “e mantenimento della funzionalità”.
- (163) Comma così modificato da lett. b) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “scale di monta” con le parole “scale di risalita”.
- (164) Comma così modificato da lett. c) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 5.000 a lire 30.000” con le parole “da euro 4.000,00 a euro 20.000,00”.
- (165) Comma così modificato da comma 2 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole “di cui al comma 6 del medesimo articolo” con le parole “di cui all’articolo 12 , comma 6”.
- (166) Comma così modificato da lett. c) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “della Provincia” con le parole “della Giunta regionale”.
- (167) Comma così modificato da lett. d) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” con le parole “da euro 500,00 a euro 2.000,00”.
- (168) Comma così modificato da lett. e) comma 7 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “sanzione raddoppiata” con le parole “sanzione triplicata”.
- (169) Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4 che aggiunge dopo le parole “per qualsiasi semina” le parole “o reimmissione” e dopo le parole “qualora la semina” le parole “o reimmissione”.
- (170) Comma inserito da comma 8 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (171) Comma così modificato da comma 9 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “da lire 1.500.000 a lire 10.000.000” con le parole “da euro 1.000,00 a euro 7.000,00”.
- (172) Comma così modificato da lett. a) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “sostanze atte a stordire il pesce,” le parole “, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,”.
- (173) Comma così modificato da lett. d) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018,

- n. 30 che ha sostituito le parole “dalla Provincia competente per territorio” con le parole “dalla Giunta regionale”.
- (174) Comma così modificato da lett. b) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito le parole “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al” con le parole “; è disposta inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il”.
- (175) Comma così modificato da lett. c) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “degli strumenti” le parole “e attrezzi”.
- (176) Comma così modificato da lett. d) comma 10 art. 27 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 che ha inserito dopo le parole “utilizzati per la pesca e” le parole “il sequestro dei mezzi utilizzati per”.
- (177) Comma così modificato da lett. d) comma 1 art. 14 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha sostituito le parole “cinque anni” con le parole “sette anni” e aveva inserito alla fine la frase “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce”.
- (178) Comma così modificato da lett. e) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “le province dispongono” con le parole “la Giunta regionale dispone”.
- (179) Comma aggiunto da lett. d) comma 1 art. 7 legge regionale 13 marzo 2009, n. 4.
- (180) Comma così modificato da comma 3 art. 63 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto in fine il periodo “Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.”.
- (181) Comma così modificato da lett. f) comma 29 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “Le Province sono tenute” con le parole “La Giunta regionale è tenuta”.
- (182) Articolo inserito da comma 1 art. 28 legge regionale 11 maggio 2015, n. 9.
- (183) Articolo inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1.
- (184) Con sentenza n. 148/2018 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 29/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge 17 gennaio 2017 n. 1 “Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” che inserisce l’articolo 35 bis alla legge regionale n. 50/1993 e l’articolo 33 ter alla legge regionale n. 19/1998, in quanto le norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. La legge

regionale n. 1/2017 era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 33/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2017).

(185) Articolo prima abrogato da comma 17, art. 6 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e poi ripristinato nella sua vigenza dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 ai sensi del quale “Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, è ripristinata la vigenza dell'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. Vedi ora l'art. 11 comma 3 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, ai sensi del quale la norma sarà abrogata con decorrenza dalla data in cui la Giunta regionale adotterà i provvedimenti con cui stabilisce indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

(186) Articolo abrogato da comma 30 art. 1 legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 .

(187) L'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1986 n. 50 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1996 n. 18 così recitava:

“Art. 33 - (Sanzioni amministrative)

Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.

Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'ammontare della pena pecuniaria è pari al triplo del valore commerciale del prodotto ittico, di cui il soggetto sia trovato in possesso, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente alla data della verbalizzazione dell'infrazione. Parimenti incorre in contravvenzione chi eserciti l'attività di pesca in violazione delle norme suddette, quando la infrazione sia stata accertata prima della cattura del prodotto ittico. La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 2.000.000.

Le infrazioni previste al terzo comma sono, in ogni caso, denunciate alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, non previste dal RD 8 ottobre 1931, n. 1604, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. In caso di cattura abusiva di

timallidi o salmonidi la predetta sanzione viene aumentata di lire 10.000 per capo.

Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel RD 8 ottobre 1931, n. 1604, e relativi regolamenti di attuazione, le sanzioni amministrative ivi stabilite sono quintuplicate, come stabilito all'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanza atte a stordire il pesce, o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1, oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative e al risarcimento del danno, è disposto, dal Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a scopo di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

E' attribuito alle Province il compito di applicare, in materia di pesca, la legge 24 novembre 1981, n. 689, e di introitare le relative somme.

La Giunta regionale può revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30 bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3, come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 30 bis medesimo.”

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 6

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto con l'eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata.

Art. 2 Ambiti di applicazione.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:
- la pesca sportiva e dilettantistica;
 - la pesca professionale;
 - la pesca scientifica;
 - l'acquacoltura;
 - la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
 - la pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "esercizio della pesca", la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d'acqua o bacini d'acqua con attrezzi da pesca pronti all'uso è considerata attività di pesca;
 - "pesca sportiva e dilettantistica", l'attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
 - "pesca professionale", l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività di pesca professionale;

- d) "pesca scientifica", l'attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;
- e) "acquacoltura", l'attività economica come descritta all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
- f) "pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive", l'attività esercitata da soggetti appositamente autorizzati individuati dalla Struttura regionale competente;
- g) "pesca finalizzata ai recuperi ittici", l'attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura regionale competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d'acqua;
- h) "luogo di pesca", il sito ove viene praticato l'esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell'esca o dell'attrezzo in azione di pesca;
- i) "specie autoctona o indigena", una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
- l) "specie alloctona" (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
- m) "specie parautoctona", una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C.. Sono altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 d.C. e successivamente diffuse attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione;
- n) "specie invasiva", una specie animale o vegetale alloctona che determina un forte impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi;
- o) "ripopolamento", "introduzione" e "reintroduzione", le attività di rilascio nell'ambiente naturale di organismi acquatici in grado di dare luogo a popolazioni strutturate autoriproducentesi;
- p) "immissione ai fini di pesca sportiva", l'attività di rilascio di organismi acquatici che non sono in grado di riprodursi nell'ambiente naturale, i cui effetti sono limitati alla permanenza nell'ambiente dei singoli soggetti rilasciati;
- q) "Struttura regionale competente", la struttura regionale competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.

Art. 4

Forme e modalità di coltivazione delle acque.

1. Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, rappresentate graficamente in allegato A:

a) Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, così identificate:

Provincia di Verona: comprende le acque del fiume Adige dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I); affluenti di ogni ordine del fiume Adige ad esclusione di: torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega, torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in Comune di San Bonifacio, torrente Antanello a valle della strada provinciale 20 Vago-Zevio, fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali, torrente Chiampo, scolo Degora, torrente Aldegà, canale di Zevio (o canale ex S.A.V.A.);

Provincia di Vicenza: comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica ad ovest con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino alla intersezione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova a Vicenza, la linea di demarcazione prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in Comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale 10 e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la Provincia di Padova. Rientra nella Zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza. Rientrano nella Zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del Comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in Comune di Monteviale a valle, Fiume Retrone per l'intero suo corso;

Provincia di Padova: comprende le acque situate a nord e a ovest della linea di demarcazione che si identifica con le seguenti strade: strada provinciale 10 dal confine con la Provincia di Vicenza, attraverso Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche; strada regionale 307 da San Giorgio delle Pertiche, attraverso Camposampiero, Loreggia sino al confine provinciale con Treviso. È inoltre compreso il fiume Sile, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di Piombino Dese;

Provincia di Treviso: comprende le acque situate a nord della linea che si identifica con il tratto dall'incrocio tra la strada regionale 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la Provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto la linea si identifica con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino

all'incrocio con la Noalese e quindi, per Canizzano S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco; da qui seguendo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la strada regionale 53 fino al confine con la Città metropolitana di Venezia, con l'esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza, che vanno inclusi nella Zona B. Vengono classificati come Zona B i corsi d'acqua utilizzati come campi gara fissi nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (strada provinciale 29) verso sud, e canale Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di Villorba;

Provincia di Belluno: comprende tutte le acque a eccezione di quelle del lago di Santa Croce e del lago di Corlo, che vanno ricomprese tra le acque di zona B;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque situate a nord dell'autostrada A4 "Venezia-Trieste" e ad est dalla strada provinciale 251.

b) Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C;

c) Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme come di seguito identificate:

Provincia di Rovigo: comprende tutte le acque poste a valle della strada statale 309 Romea: laguna di Caleri, laguna di Marinetta e Vallona, Sacca di Barbamarco, Sacca del Basson, Sacca del Canarin, Sacca ex Isola di Bonelli-Levante denominata "Allagamento", Sacca degli Scardovari e Bottonera, acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco e i corsi d'acqua contermini. Fa eccezione il fiume Adige, nel tratto compreso tra la strada statale 309 Romea e la sua foce, che ricade nella Zona B;

Provincia di Padova: comprende tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della Laguna di Venezia, della Lama del Morto e della Laguna di Caorle e i corsi d'acqua contermini.

2. Agli effetti della pesca professionale, le acque interne sono definite in base ai seguenti criteri:

a) acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti, come da elenco riportato nell'allegato B;

b) acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne;

c) acque marittime interne di Zona C, quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti foranei nei loro sbocchi in mare.

Art. 5

Carta ittica regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica regionale contiene:

a) individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d'acqua di interesse ittologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza;

b) caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri eco-morfologici, ambientali e idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale;

c) individuazione di tutti i tratti di corsi d'acqua di interesse ittologico oggetto di derivazione idrica con riportato il valore del Deflusso Minimo Vitale previsto (D.M.V.) quantificato ai sensi di legge;

d) caratterizzazione di tutti i corsi d'acqua di interesse ittologico e alieutico con individuazione dell'elenco delle specie presenti attraverso indagini svolte perlomeno a livello semi-quantitativo e indicazioni dei livelli di strutturazione delle popolazioni ittiche presenti;

e) analisi della distribuzione di tutte le specie ittiche, autoctone, parautoctone e alloctone (invasive e non invasive) presenti a livello di singolo bacino idrografico e a livello provinciale e regionale con analisi dei trend evolutivi demografici rispetto ai dati storici desumibili dalle carte ittiche precedenti;

f) analisi dello stato di conservazione locale, delle pressioni e dei fattori di minaccia nonché delle relative azioni di salvaguardia da intraprendere, per ogni specie ittica autoctona;

g) individuazione delle specie ittiche alloctone di rilevanza sportiva e individuazione delle acque destinate alla loro gestione;

- h) individuazione delle acque principali e secondarie nonché classificazione del reticolo idrografico in acque di Zona A (zona salmonicola), Zona B (zona ciprinicola) e Zona C (zona salmastra);
- i) individuazione delle specie ittiche oggetto di ripopolamento o immissione nonché definizione dei luoghi, quantitativi, taglie e dei periodi di semina;
- j) individuazione delle zone destinabili al controllo delle specie alloctone invasive e relative metodologie di riduzione o eradicazione in relazione al tipo di specie;
- k) individuazione delle zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca;
- l) individuazione delle zone destinate in via esclusiva a pratiche speciali di pesca;
- m) individuazione dei campi gara permanenti destinati alle gare e manifestazioni agonistiche di pesca nonché di altri tratti di corsi d'acqua nei quali è possibile svolgere manifestazioni di pesca a livello non competitivo e relativo numero massimo annuo di manifestazioni e partecipanti autorizzabili;
- n) individuazione dei principali parametri e delle tipologie costruttive da prevedere in caso di costruzione o ammodernamento delle scale di risalita per pesci ed eventuali criteri di esclusione;
- o) individuazione delle misure gestionali utili alla tutela del patrimonio ittico e al miglioramento della gestione alieutica dei corsi d'acqua.

2. Per i laghi di interesse alieutico e ittiologico potranno essere previste misure gestionali anche sulla base di apposite analisi ambientali e ittiologiche.

3. Le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Art. 6

Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, nel rispetto delle seguenti tipologie e dei seguenti criteri:

- a) zone no kill catch and release nelle quali l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l'uso di coda di topo, tenkara e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, da istituire principalmente nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
- b) zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
- c) zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche, prevedendo eventualmente limitazioni particolari all'esercizio della pesca rispetto ai mezzi, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. In tale zona può essere consentito anche l'esercizio del carp-fishing.
- d) zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca e spinning) anche a scopo turistico e promozionale.
- e) zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, spinning, carp-fishing) anche a scopo turistico e ricreativo.

2. Nelle zone no kill è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e parautoctona.

Art. 7

Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.

2. La Struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall'obbligo della realizzazione della scala di risalita, nel caso in cui verifichi le

condizioni di inutilità della stessa.

3. Il soggetto concessionario della derivazione idraulica esentato ai sensi del comma 2 dovrà ottemperare all'assolvimento degli obblighi ittogenici a far data dall'attivazione della derivazione stessa.

4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono determinati i criteri e le modalità di calcolo degli obblighi ittogenici.

5. Le richieste di parere di congruità delle scale di risalita devono essere presentate alla Struttura regionale competente allegando:

- a) elaborato progettuale relativo a tutte le opere di presa e di scarico;
- b) elaborato progettuale relativo alla scala di risalita;
- c) una relazione tecnica che consideri i seguenti elementi base:
 - 1) individuazione degli ambienti significativi a monte e a valle dello sbarramento;
 - 2) caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'ittiofauna del corso d'acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie ittiche;
 - 3) variazioni delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte e a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione;
 - 4) criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione;
 - 5) descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

TITOLO II NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 8 Uso di esche e pasture.

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.

2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.

4. Nelle acque di Zona B e di Zona C è consentito l'uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 4 di altra pasturazione. Nelle acque del fiume Po i quantitativi di cui sopra sono rispettivamente di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 15 di altra pasturazione. Nelle acque secondarie i quantitativi di pasturazione sono ridotti a chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 2 di altra pasturazione. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

5. È vietato l'uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno.

6. È vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.

7. Nell'esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione.

8. È vietato l'utilizzo come esca dell'anguilla.

9. È vietato l'utilizzo come esca di tutte le specie ittiche alloctone in Zona C.

10. Durante l'esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.

Art. 9

Uso del guadino e del raffio.

1. L'uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.

Art. 10

Misurazione della maglia delle reti.

1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va eseguita stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore dell'attrezzo bagnato e usato.

Art. 11

Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante.

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato. Al limite di cui sopra concorrono anche le catture di gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) che non possono superare per giornata il limite di chilogrammi 0,3.

Al pescatore sportivo o dilettante è inoltre consentita la raccolta in Zona C di non più di chilogrammi 5 complessivi tra molluschi, crostacei e ricci di mare, di cui non più di chilogrammi 2 di cannicchi e chilogrammi 1 di ricci di mare. Nelle acque di Zona C della Provincia di Rovigo è consentita la raccolta di non più di chilogrammi 1 di molluschi bivalvi.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente, in tutte le acque libere regionali, fino ad un massimo di cinque esemplari tra salmonidi timallidi e anguillidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*). Il medesimo limite si applica per ogni singola concessione.

3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso.

4. Il direttore della Struttura regionale competente con proprio provvedimento stabilisce modalità particolari per la pesca del Coregone (*Coregonus lavaretus*) nel lago Morto (TV).

Art. 12

Tipi di pesca vietati.

1. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all'articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.

2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d'acqua lagunari.

3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua in tutto o per la maggior parte della loro superficie ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.

4. Salvo che per l'esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d'acqua stagnante formati nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.

5. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.
6. È vietato l'esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.
7. È vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a una distanza inferiore a metri 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.
8. Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.
9. La Struttura regionale competente può prevedere specifiche autorizzazioni per l'utilizzo di gabbie di raccolta, galleggianti e ancorate, per il contenimento del pescato.
10. È vietato l'uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.
11. È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.

Art. 13

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A.

1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

- a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali correate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di Belluno sono consentite due canne;
- b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
- c) camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";
- d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
- e) per la pesca dell'anguilla è consentito l'uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l'uso di boccon o mazzachera. La pesca dell'anguilla è consentita fino alle ore 24,00. Durante la pesca dell'anguilla non è consentito detenere altri pesci.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio della pesca è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio. Nelle zone di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e in quelle autorizzate in modo specifico, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- b) la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vige per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittico. Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca;
- c) è consentito l'esercizio della pesca da natante e da belly boat, con le modalità previste dall'articolo 28.

Art. 14

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

- a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali. Nell'utilizzo

di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l'uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20;

- b) massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing);
- c) massimo un bilancino, il lato della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a cm 40. L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. L'uso del bilancino è consentito esclusivamente nelle acque di cui all'allegato C. Ne è vietato l'uso nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno. Nell'esercizio della pesca con l'uso del bilancino è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
- d) tirlindana con non più di tre esche;
- e) coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali;
- f) moschera e camolera con non più di cinque ami. Nel lago di Santa Croce (BL), per la pesca al coregone, è consentito l'utilizzo di camolera con un massimo di dieci camole artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Santa Croce e nel lago del Corlo (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";
- g) boccon o mazzacchera per la pesca alle anguille.

Art. 15

Pesca professionale in Zona B.

1. Gli attrezzi e le condizioni di utilizzo per la pesca di professione in Zona B sono i seguenti:

- a) gli attrezzi di cui al precedente articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
- b) tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua e comunque non oltre a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l'uso a strascico e come rete da circuizione;
- c) bertovello con ali o "cogollo", "cogularia" o "traturò". L'apertura massima del corpo non deve superare i metri 4, la lunghezza massima delle due ali i metri 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse i metri 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a metri 50. Possono essere utilizzati contemporaneamente dallo stesso pescatore massimo dieci bertovelli per corso d'acqua;
- d) bertovello senza ali. Apertura massima della bocca metri 1,50, lunghezza massima della rete metri 2,50, maglia non inferiore a mm 20. È consentito l'uso di più bertovelli in cordata e non affiancati fino a un massimo di cinquanta. Tra un gruppo di bertovelli e un altro deve intercorrere una distanza minima di metri 50;
- e) bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare metri 4. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a metri 50. L'uso è vietato dal 1° maggio al 31 maggio;
- f) vangaiola. Apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
- g) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm 5;
- h) corda armata o parangale. L'attrezzo deve essere collocato sul fondo del corso d'acqua;
- i) "fureghin". La maglia non deve essere inferiore a mm 60;
- j) rete da imbrocco per acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 16 e l'altezza della rete non superiore a metri 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio;
- k) rete da pescetti a sacco, senza cogollo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua; l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° marzo al 30 settembre;
- l) barracuda o rete da imbrocco. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 52 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua;
- m) tremaglio da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 16 e l'altezza della rete non superiore a metri 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio.

2. Gli attrezzi da posta per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

3. L'allegato D individua i tratti fluviali e i bacini lacustri dove è consentito l'esercizio della pesca professionale, definendo altresì numero, tipologia degli attrezzi consentiti e le relative modalità di utilizzo.

4. La pesca professionale è consentita nelle acque che rientrano nelle concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica fatte salve le eventuali limitazioni previste da apposito provvedimento dalla Struttura regionale competente anche sulla base delle

indicazioni contenute nella Carta ittica regionale.

Art. 16

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C.

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore sportivo o dilettante, oltre che con gli attrezzi consentiti di cui all'articolo 14, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all'allegato E:

- a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali e per l'innesco del pesce vivo, ove autorizzato;
- b) "correntina" e "bolentino" con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
- c) bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a metri 20;
- d) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare metri 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a metri 20. L'uso del bilancino è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5;
- e) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare cm 15. È vietato l'uso dell'attrezzo con l'ausilio di fonte luminosa dal 1° gennaio al 15 marzo, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;
- f) sugheri o "suri" con un amo e in numero massimo di venticinque;
- g) volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 16. È vietato l'uso di tale attrezzo per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio, dal 1° giugno al 31 luglio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso. In caso di utilizzo della fonte luminosa da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
- h) "paravanti da caminar", con larghezza della base di misura non superiore a cm 80 e maglia non inferiore a mm 16;
- i) rezzaglio o "sparviero" o "giacchio". La maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 28;
- j) slitta con scivolo divergente, con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore;
- k) "chebe da gò o da gamberi" di lunghezza non superiore a cm 30 e diametro non superiore a cm 15, in numero massimo di quindici per ogni barca;
- l) canna da bisati o passarini, con numero massimo complessivo di non più di quindici ami per ogni barca;
- m) "re' da imbrocco" o "barracuda". La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a metri 75. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44. L'attrezzo deve essere esclusivamente usato come rete di superficie;
- n) tremaglio per "acquadelle". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
- o) cerchio o rassaio, con rete a maglia non inferiore a mm 14 e diametro massimo di cm 80.

2. Ove non specificato diversamente, gli attrezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati nel numero massimo di uno per pescatore.

3. Gli attrezzi di cui al comma 1 possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di venticinque ami complessivi.

4. È consentita la pesca con le mani.

5. La Giunta regionale può autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all'utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati al comma 1 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

Art. 17

Pesca professionale in Zona C.

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore di professione può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all'allegato F:

- a) gli attrezzi di cui all'articolo 16 con le modalità e le limitazioni anche geografiche ivi indicate;
- b) cerchio o "rassaio", con rete a maglia non inferiore a mm 14;

- c) tirlindana;
- d) saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100;
- e) rete da posta con cogolli o "tresse". La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle "pareti" non deve essere inferiore a mm 14;
- f) rete da pescetti a sacco senza cogollo;
- g) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;
- h) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
- i) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezzaluna". La bocca dell'attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12;
- j) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24;
- k) volega. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
- l) coccia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;
- m) coccia con cioccoli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. È consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;
- n) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;
- o) tartana fissa da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l'aggiunta della catena;
- p) tartanella ciara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
- q) granzera o bragagna da granchi. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
- r) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10;
- s) parangale di fondo o di superficie;
- t) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15;
- u) canna da bisati o passarini;
- v) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a 24 metri;
- w) "re" da imbrocco" o "barracuda", anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev'essere inferiore a mm 35;
- x) tremaglio per "acquadelle". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
- y) reoni da seppie. L'attrezzo non deve superare i metri 15 di apertura complessiva e i metri 4 di altezza;
- z) nassa da seppie. La nassa deve avere dimensioni non eccedenti a quelle di seguito indicate: se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri 0,60, altezza metri 0,60; se a forma cilindrica, lunghezza fra i cerchi più esterni metri 1,50, diametro metri 0,50;
- aa) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20;
- bb) vangaiola (negossa). L'apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno;
- cc) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a metri 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno metri 100 l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.

2. Gli attrezzi per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

3. La pesca professionale con gli attrezzi previsti al comma 1, lettere e), f), y) e z) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori titolari di licenza di pesca professionale ovvero alle loro cooperative e consorzi che ne facciano richiesta.

4. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale, stabilisce con specifico provvedimento:

- a) il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
- b) le indicazioni delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni sulle modalità di pesca e le caratteristiche degli attrezzi;
- c) i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d'assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 3.

5. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 3, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi devono presentare specifica richiesta, entro e non oltre il mese di dicembre. La suddetta autorizzazione ha validità dal primo febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo relativamente alle reti fisse di cui al comma 1, lettera e), dal primo di aprile fino al 30 giugno dello stesso anno per reoni e nasse da seppie di cui al comma 1, lettere y) e z).

6. La posizione dei reoni deve essere segnalata nei seguenti modi:
- di giorno, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A;
 - di notte, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di fanale giallo visibile a non meno di metri 1000 di distanza.
7. La posizione delle cordate di nasse deve essere segnalata alle estremità mediante un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A.
8. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettere y) e z) devono essere provvisti di idonei supporti rimovibili atti a favorire la deposizione delle ovature di seppia che devono essere successivamente rimossi e collocati secondo modalità idonee a garantire la schiusa, stabilite nel provvedimento di autorizzazione dirigenziale. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata negli stessi ambienti lagunari dove è praticata la pesca ed è vietata la rimozione delle uova di seppia eventualmente presenti mediante sistemi distruttivi quali idropultrici, spazzole metalliche o analoghi.
9. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettera e) devono essere dotati di appositi contrassegni riportanti il numero di licenza di pesca di tipo A posti su un palo all'estremità della rete.
10. La distanza tra ogni gruppo o linea di reti da posta o tresse non deve essere inferiore a metri 200.
11. Durante il periodo di pesca autorizzato le reti da posta o tresse devono essere ripulite periodicamente al fine di garantire il regolare flusso dell'acqua. Al termine del periodo di pesca autorizzato le reti e i pali di sostegno devono essere riportati a terra.

Art. 18 **Pesca di molluschi bivalvi.**

- Al pescatore sportivo o dilettante è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, esclusivamente mediante raccolta a mano e nei limiti di cui all'articolo 11. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo sportivo e dilettantistico dal tramonto all'alba.
- La pesca professionale di vongole (famiglia *Veneridae*), al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è soggetta alla autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A che ne facciano richiesta.
- La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale, stabilisce con specifico provvedimento:
 - il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
 - il quantitativo giornaliero massimo pro capite di prodotto pescabile;
 - le indicazioni dei metodi e attrezzi utilizzabili, delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni;
 - i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d'assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 2.
- L'autorizzazione deve stabilire il quantitativo di prodotto pescabile nonché l'indicazione dei metodi e attrezzi utilizzabili, tra i seguenti:
 - raccolta a mano;
 - rasca manuale trainata all'indietro;
 - rastrello manuale da barca.
- È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo professionale dal tramonto all'alba.
- Per la raccolta del cannolicchio è consentito l'utilizzo del cloruro di sodio di derivazione marina (sale da cucina) in zona C, nel limite massimo di chilogrammi 1 per ogni giornata di pesca.

Art. 19

Pesca professionale del pesce novello.

1. La pesca del pesce novello allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita per un periodo non superiore a novanta giorni. La Struttura regionale competente stabilisce con proprio provvedimento annuale la data di inizio della pesca, comunque non antecedente il primo marzo e la data di termine comunque non successiva al 31 maggio.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.
3. I soggetti autorizzati alla pesca del pesce novello possono utilizzare le reti a tratta denominate bragotto, bragotto da pesce novello, rete da pesce novello, rete da pescetti o strassin, tela da pesce novello o tratolina da pesce novello.
4. È sempre vietata la pesca di novellame di anguilla.
5. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
6. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 20

Pesca del seme di mollusco.

1. Il periodo di pesca del seme di mollusco è stabilito dalla Struttura regionale competente con proprio provvedimento, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.
3. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del seme di mollusco, la quantità raccolta complessiva, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
4. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 21

Raccolta di anellidi e corbole.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza ausilio del crivello, fino a 100 esemplari al giorno complessivi di anellidi (vermi), di cui non più di 50 della specie verme duro o "muriddu", e fino a 100 esemplari di corbole (*Upogebia pusilla*).
2. La raccolta degli anellidi (vermi) e delle corbole è consentita ai pescatori di professione, oltre che con le modalità di cui al comma 1, anche con l'ausilio del crivello a mano con rete a sacco avente dimensioni massime di cm 60 per cm 90 oppure cm 80 di diametro.
3. Per la cattura delle corbole ai pescatori di professione e ai pescatori sportivi o dilettanti è consentito l'utilizzo del vaso con manico, di diametro massimo di cm 15.

Art. 22
Pesca subacquea.

1. La pesca subacquea, salvo quanto previsto dal comma 5, è consentita solo in Zona C (acque salmastre), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B.
2. La pesca subacquea è vietata da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole. Inoltre la pesca subacquea è sempre vietata nelle seguenti località:
 - a) a distanza inferiore a metri 500 da zone di balneazione;
 - b) a distanza inferiore a metri 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche.
3. Durante l'immersione il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalare la sua presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a metri 300. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante.
4. Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento solo durante l'immersione.
5. L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che costituiscono attrezzatura da pesca, è consentito esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo A per le acque interne e marittime interne che siano anche titolari dell'autorizzazione per la pesca professionale subacquea valida per i compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia. L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito ai suddetti soggetti esclusivamente per la raccolta a mano di esemplari di Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e di molluschi bivalvi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 18. Per l'esercizio della pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione devono essere utilizzate esclusivamente unità da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti munite di apposita licenza di pesca "Unità Appoggio per la Pesca Subacquea Professionale" in corso di validità. Il pescatore professionale che esercita la pesca di Riccio di mare nelle acque della Zona C non può effettuare la pesca in mare nel corso della stessa giornata.

Art. 23
Pesca scientifica.

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.
2. La domanda è presentata, conformemente al modello adottato dalla Giunta regionale, con un anticipo minimo di giorni trenta dalla data di previsione dell'inizio lavori, corredata dal piano di ricerca contenente le finalità, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti con relativa qualifica e titolo di studio, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.
3. Le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l'esecuzione dei lavori che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca. Qualora tali date non siano definibili non possono avere durata superiore all'anno e possono essere rinnovate, previa presentazione dell'istanza alla Struttura regionale competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento.
4. Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d'acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte.
5. I titolari di autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente e all'eventuale concessionario il calendario delle attività programmate e a presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, una breve relazione tecnico-scientifica in merito agli studi effettuati.

Art. 24
Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici.

1. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

2. L'autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell'attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.

3. La pesca ai fini ittogenici è svolta:

- a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
- b) dai concessionari di acque pubbliche per la pesca sportiva e dilettantistica;
- c) dai pescatori professionisti;
- d) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

4. Il personale del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", esercita la pesca a fini ittogenici senza la necessità di autorizzazione.

5. I concessionari di acque pubbliche, titolari di concessione nel cui disciplinare è contemplata la cattura di fauna ittica per la riproduzione artificiale e il ripopolamento, non necessitano di autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente il programma di tali attività con l'indicazione dei periodi, luoghi, modalità di intervento e nominativi del personale impiegato.

6. Le catture a fini ittogenici possono essere effettuate con i seguenti attrezzi:

- a) elettrostorditore;
- b) guadini e altri simili strumenti di cattura;
- c) reti da pesca;
- d) nasse e trappole;
- e) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.

Art. 25

Permessi temporanei di pesca.

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla Struttura regionale competente, anche tramite altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio del Veneto. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica e il tesserino regionale per la zona A salmonicola, ove necessario. Nel permesso temporaneo sono chiaramente indicati il nominativo, la data, il luogo di nascita del pescatore, la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero massimo consentito di catture di ciascuna specie.

2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore a 7 giorni, è rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a euro 8,00 per una giornata e di euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Regione del Veneto e sono destinati agli interventi in materia di pesca sportiva e dilettantistica che competono alla stessa ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Art. 26

Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica.

1. Ogni pescatore, nell'azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.

2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d'aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell'attività di pesca).

4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 20.

Art. 27 **Uso del bilancione.**

1. Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4;
- b) non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione;
- c) la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40.

2. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a un sesto di quella totale, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a un sesto di quella precedente, con maglia non inferiore a mm 12.

3. Fatte salve le installazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i bilancioni dovranno avere struttura a due bracci e utilizzare reti prive di sacco terminale per la raccolta del pescato.

4. L'uso del bilancione è soggetto ad autorizzazione individuale da parte della Struttura regionale competente che definisce criteri e modalità di utilizzo, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all'allegato G.

5. L'autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere titolari di licenza di pesca di tipo A o di tipo B;
- b) essere titolari della concessione all'occupazione dello spazio demaniale o di altro atto attestante la legittima disponibilità dell'area, ovvero essere delegati dal titolare.
- c) eventuale atto di assenso del titolare dei diritti esclusivi di pesca o del concessionario ai fini di pesca sportiva e dilettantistica.

6. I soggetti autorizzabili per ogni bilancione non possono superare il numero di cinque.

7. La pesca con l'utilizzo dei bilancioni è disciplinata dalla Carta ittica regionale che individua le zone in cui tale forma di pesca è consentita e che definisce il numero massimo di bilancioni autorizzabili per ciascuna zona.

8. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato a rete emersa.

Art. 28 **Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca.**

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.

2. Per l'esercizio della pesca professionale possono essere utilizzate navi minori aventi stazza lorda non superiore a tonnellate 10 e apparato motore non superiore a kilowatt 112, nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore.

3. Le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite alla pesca professionale devono essere iscritte negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto.

4. Sono fatte salve le disposizioni per la navigazione previste da leggi statali e regionali, regolamenti e provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

Art. 29 **Periodi di divieto e misure minime di prelievo.**

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

- a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Trota fario (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;
- c) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- d) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- e) Temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
- g) Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- h) Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- i) Luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
- j) Anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
- k) Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- l) Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- m) Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- n) Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- o) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) dal 1° ottobre al 30 giugno.

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

- a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
- b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- c) Scazzone (*Cottus gobio*);
- d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
- e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- f) Pigo (*Rutilus pigus*);
- g) Cheppia (*Alosa fallax*);
- h) Gobione (*Gobio gobio*);
- i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- j) Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*);
- k) Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);
- l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);
- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*).

3. È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*), Dattero di mare (*Litophaga litophaga*).

4. Per le specie di organismi invertebrati di seguito elencati, i periodi di divieto di prelievo sono:

- a) Corbola (*Upogepia sp.*) dal 1° giugno al 31 luglio;
- b) anellidi (*Marphysa sanguinea*, *Hediste sin.* *Nereis sp.*, *Perinereis sp.*) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
- c) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) dal 1° maggio al 30 giugno.

5. Per le specie delle quali è vietato il prelievo, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.

6. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo sono le seguenti:

- a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario: 30 cm;
- b) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*): cm 35;
- c) Trota fario (*Salmo trutta trutta*): cm 22;
- d) Temolo (*Thymallus thymallus*): cm 30;
- e) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 25;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 25;
- g) Persico reale (*Perca fluviatilis*), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
- h) Tinca (*Tinca tinca*): cm 30;
- i) Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 35;
- j) Cavedano (*Leuciscus cephalus*): cm 25;
- k) Luccio (*Esox lucius*): cm 40;
- l) Anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 40;
- m) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*): cm 10;
- n) Branzino (*Dicentrarchus labrax*): cm 25;
- o) Passera di mare (*Platichthys flesus*): cm 15;
- p) Vongole veraci (*Venerupis spp.*, *sin. Ruditapes spp.*, *sin. Tapes spp.*): cm 2,5.

7. Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 6 possono essere modificate in modo restrittivo dai concessionari di cui all'articolo 37.

8. Per le specie di origine marina, non comprese nell'elenco di cui al comma 6, valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

9. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale; per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

10. I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

TITOLO III SEMINE E RECUPERI ITTICI

Art. 30 Semine di specie ittiche.

1. Le semine di specie ittiche ai fini di pesca sportiva e dilettantistica e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. Le semine ai fini di pesca sportiva e dilettantistica rispettano i criteri determinati con provvedimento di Giunta regionale e comunque sono conformi alle misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000.

3. La Carta ittica regionale individua le aree ove vige il divieto di immissione ai fini di pesca sportiva e dilettantistica per la tutela delle popolazioni autoctone di interesse conservazionistico.

4. Le semine ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici, in capo al concessionario di una derivazione idrica, devono essere conformi, a far data dell'attivazione della stessa, a quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale e dall'articolo 10 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca". Qualora non sussistano le condizioni ecologiche necessarie per il ripopolamento o reintroduzione di fauna ittica nello stesso corpo idrico interessato dalla derivazione, il ripopolamento o reintroduzione potrà avvenire in un altro corso d'acqua all'interno del medesimo bacino idrografico nell'areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti dell'intervento.

Art. 31

Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di semina.

1. È vietato a chiunque trasferire pesci e organismi acquatici da un corso d'acqua a un altro, salvo specifica autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.
2. Le operazioni di semina e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.
3. Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell'autorizzazione alla semina. Le operazioni di semina sono immediatamente sospese nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o la non regolarità dei documenti previsti.

Art. 32

Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica.

1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Giunta regionale prevede azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, soggette ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Struttura regionale competente e prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati in relazione alla specie di appartenenza. Gli interventi di contenimento possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione nonché con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.
3. Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi:
 - a) elettrostorditore;
 - b) guadini, raffi e altri simili strumenti di cattura;
 - c) reti da pesca;
 - d) nasse e trappole per i gamberi;
 - e) fucile subacqueo;
 - f) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.
4. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dal Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché, previa autorizzazione della Struttura regionale competente e con la supervisione di un tecnico responsabile:
 - a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
 - b) dai pescatori professionisti;
 - c) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

Art. 33

Asciutte e manutenzione di corpi idrici.

1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d'acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell'evento, alla Struttura regionale competente e, per le acque oggetto di concessione, anche al concessionario.
2. Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 può essere contestuale alla messa in asciutta.
3. Gli interventi che interessano l'alveo dei corsi d'acqua, anche se non comportano asciutte totali o parziali del corso d'acqua stesso, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente e al concessionario, con i tempi di cui ai commi 1 e 2.
4. La Struttura regionale competente provvede alle operazioni di recupero ittico, anche attraverso l'uso dell'elettrostorditore. Il recupero può essere effettuato dagli agenti del Servizio di vigilanza regionale o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all'uso di apparecchiature elettriche.

5. Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Struttura regionale competente apposito verbale che deve contenere l'indicazione relativa al tratto di corso d'acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d'acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione.

6. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il richiedente l'intervento di messa in asciutta di un corso d'acqua o bacino, è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Regione o dagli eventuali concessionari delle acque a scopo di pesca sportiva e dilettantistica. I costi delle operazioni di recupero ittico e le disposizioni integrative sono disciplinate con provvedimenti della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può prevedere dei protocolli d'intesa con i consorzi di bonifica o con l'ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell'ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente.

8. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non fosse possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari stato sanitario o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.

TITOLO IV

GARE, MANIFESTAZIONI E CONCESSIONI PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Art. 34

Gare e manifestazioni.

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2. La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d'acqua in cui possono essere svolte gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica.

3. Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale.

4. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno. La medesima Struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi.

5. Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori, corredate dal parere favorevole del concessionario, ovvero, in alternativa, dal concessionario del corso d'acqua interessato dalla manifestazione o dalla gara.

6. Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d'acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l'autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gare internazionali;
- b) gare di campionato nazionale;
- c) gare di campionato regionale;
- d) gare di campionato provinciale;
- e) altre gare;
- f) manifestazioni.

A parità d'ordine di priorità, costituirà elemento preferenziale l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

7. L'istanza deve contenere:

- a) il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;
- b) data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d'acqua interessato;
- c) numero presumibile di pescatori partecipanti;
- d) qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;
- e) eventuale tratto di corso d'acqua individuato come riserva.

8. Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, dovrà essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo compreso tra chilogrammi 0,8 e chilogrammi 2 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

9. La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l'obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.

10. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B e Zona C è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa. Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.

11. I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.

12. In deroga ai limiti di cui all'articolo 8, comma 4, è consentito l'uso di un quantitativo superiore di pastura in occasione di gare di pesca a carattere nazionale e internazionale, previa autorizzazione della Struttura regionale competente.

Art. 35 Campi di gara fissi.

1. La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d'acqua da adibire a campi di gara fissi, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Tali tratti dovranno essere conformi e corrispondenti ai seguenti parametri ecologici, di sicurezza e praticabilità:

- a) caratteristiche di scarsa naturalità e non elevato stato qualitativo ecologico;
- b) non dovranno essere percorsi nella loro longitudine da linee elettriche aeree di qualunque tipo, che non siano ad almeno metri 30 di distanza dal corso d'acqua, calcolati in linea retta partendo dalla base dei piloni di sostegno;
- c) preferibilmente non dovranno essere attraversati da linee elettriche aeree; in caso di presenza delle stesse sarà necessario adottare misure di sicurezza quali mantenere una distanza di almeno metri 30 dalla linea elettrica o prevedere soluzioni per isolare i cavi;
- d) dovranno avere sponde non completamente cementificate, né troppo ripide o soggette a fenomeni erosivi e franosi, tali da non permettere la risalita del pescatore che accidentalmente dovesse cadere in acqua;
- e) dovranno essere raggiungibili dai mezzi di soccorso;
- f) dovranno essere facilmente accessibili ai concorrenti, anche se dotati di limitata capacità motoria;
- g) dovranno possedere nelle immediate vicinanze aree idonee alla sosta degli autoveicoli dei partecipanti, tali da non creare intralcio alla pubblica circolazione.

2. I campi gara fissi possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo.

3. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nei campi gara fissi dati in concessione devono presentare istanza al concessionario.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, nei campi gara fissi, al di fuori dei periodi di svolgimento delle gare e manifestazioni, la pesca si effettua nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e del presente regolamento.

Art. 36

Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente.

2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) copia dell'atto di proprietà dell'area interessata dall'impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d'affitto dell'area o consenso scritto all'uso dell'area da parte del proprietario del fondo;
- c) dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
- d) dichiarazione attestante:

- 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità per la derivazione delle acque e dell'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente;
- 2) l'assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
- 3) l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;
- 4) l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;

- e) copia della planimetria dell'impianto con relative indicazioni batimetriche;
- f) relazione tecnica-illustrativa in cui siano indicati in particolare:

- 1) l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);
- 2) il numero e la superficie dei bacini;
- 3) piano di gestione delle attività di pesca;
- 4) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto dal reticolo idrografico circostante, ai fini di evitare la fuoriuscita di specie ittiche;
- 5) le modalità di restituzione dell'acqua.

3. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra o ogni variazione sulla titolarità dell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura regionale competente.

5. L'autorizzazione dovrà prevedere l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione. Per le specie alloctone dovrà essere effettuata una valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante secondo lo schema riportato in allegato H.

6. Le immissioni di cui al punto precedente possono essere effettuate esclusivamente con materiale ittico proveniente da allevamenti autorizzati e in regola con la normativa sanitaria vigente.

7. Dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente articolo non può essere portato all'esterno alcun esemplare ancora in vita di specie ittiche. Il titolare dell'impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione e ha l'obbligo di verificare l'avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore un'attestazione nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

8. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo devono:

- a) provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso;
- b) chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino;
- c) attenersi alle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo;
- d) permettere il controllo da parte degli organi di vigilanza.

9. L'autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura regionale competente in caso di:

- a) violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;
- b) inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale;
- c) in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti previsti nel presente articolo.

10. Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private, possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

Art. 37

Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica.

1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un'associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Ciascun concessionario potrà essere titolare di una sola concessione in Zona A (zona salmonicola).

2. Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell'ecosistema fluviale, attraverso procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione di appositi bandi che dovranno garantire la pluralità dei soggetti concessionari.

3. In particolare il bando dovrà prevedere per il soggetto concessionario:

- a) la propria sede, o quella di una propria dipendenza permanente, nel territorio di pertinenza della concessione; gli enti pubblici ammessi alla concessione devono possedere competenza territoriale estesa all'intera area in concessione, mediante l'eventuale costituzione di forme associative consortili;
- b) significatività dell'associazione o dell'ente in relazione al numero di pescatori soci e alla loro residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di concessione;
- c) l'obbligo di garantire la vigilanza ittica nelle acque in concessione con un congruo numero di guardie giurate attive nel territorio;
- d) l'obbligo di garantire le operazioni di recupero ittico in occasione di asciutte naturali e artificiali di corsi o bacini d'acqua, di cui all'articolo 16, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di provvedervi autonomamente o di provvedere al loro coordinamento.

4. Le concessioni vengono rilasciate a seguito di sottoscrizione di specifico disciplinare da parte del responsabile della Struttura regionale competente e del concessionario, nel quale vengono esplicitate le modalità per ottemperare agli obblighi previsti, la durata della concessione e l'entità del canone previsto.

5. Le concessioni possono essere sospese in qualsiasi momento previa diffida e successivamente revocate con apposito atto dirigenziale per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del concessionario, nonché per gravi o ripetute violazioni da parte dello stesso delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

6. Nelle acque in concessione può esercitare la pesca il pescatore munito di regolare licenza di pesca, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 11 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e in possesso del permesso rilasciato dal concessionario in corso di validità da esibire in caso di controllo.

7. Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell'ambiente fluviale il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche ha la facoltà di richiedere alla Struttura regionale competente l'adozione di restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. Il provvedimento della Struttura regionale competente costituisce regolamentazione dell'esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori.

TITOLO V ACQUACOLTURA

Art. 38

Acquacoltura in aree di proprietà privata.

1. L'attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.
2. Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all'allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.
3. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) titolo attestante la legittima detenzione del fondo;
 - c) dichiarazione attestante:
 - 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell'uso delle acque;
 - 2) gli estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto, ove esistenti;
 - 3) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
 - d) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
 - e) nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell'attività proposta, qualora la stessa non sia già stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie";
 - f) relazione tecnica indicante:
 - 1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
 - 2) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
 - 3) le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
 - 4) la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
 - 5) la modalità di alimentazione e di integrazione trofica;
 - g) dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
 - h) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.
4. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.
5. Nelle acque poste in Zona C può essere autorizzato esclusivamente l'allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
6. Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all'articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, nelle acque diverse da quelle poste in Zona C, l'allevamento di specie non autoctone è consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, secondo lo schema riportato in allegato H.
7. La durata delle autorizzazioni è di dieci anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare.
8. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.

9. In caso di morte del titolare o di cessione dell'attività, può essere autorizzato il subentro nell'autorizzazione, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell'atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 3.

10. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura provvedono, qualora l'area non sia opportunamente recintata, all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

11. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.

12. Nella gestione degli impianti di acquacoltura possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

Art. 39

Acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati.

1. L'attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura contiene i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) dichiarazione attestante:

- 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell'uso delle acque;
- 2) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura in questione;

- c) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività, inclusi i canali secondari di derivazione e di scolo;
- d) relazione tecnica indicante:

- 1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
- 2) l'elenco dei nominativi delle persone che coadiuveranno il richiedente nell'esercizio dell'attività di acquacoltura;
- 3) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;

- e) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.

4. All'interno degli impianti di acquacoltura in zone di risaia o in terreni temporaneamente allagati è consentito esclusivamente l'allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell'impianto.

5. Le persone indicate nell'autorizzazione possono recuperare il pesce esclusivamente nel bacino formato dall'allagamento del terreno, nella risaia e nei relativi canali secondari interni di derivazione e di scolo. Sono invece esclusi dal recupero i corsi d'acqua pubblici laterali alla risaia dai quali viene derivata o nei quali confluisce l'acqua utilizzata per l'allevamento ittico.

6. L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

7. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima concessione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.

8. I titolari di concessione a scopo di acquacoltura devono provvedere all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

9. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura in risaia devono permettere l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.

Art. 40

Acquacoltura in aree demaniali.

1. L'attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree del demanio pubblico è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell'amministrazione pubblica competente per l'assegnazione dello spazio acqueo, ovvero altro atto equivalente dell'organo competente per l'assegnazione dello spazio acqueo;
- c) dichiarazione attestante:

- 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell'uso delle acque;
- 2) gli estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove esistenti;
- 3) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;

d) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;

e) nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell'attività proposta, qualora la stessa non sia già stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 148/2008;

f) relazione tecnica indicante:

- 1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
- 2) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
- 3) le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
- 4) la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
- 5) l'eventuale modalità di alimentazione e di integrazione trofica;

g) dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;

h) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

3. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.

4. Nelle acque poste in Zona C è consentito esclusivamente l'allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell'impianto.

5. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare.

6. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.

7. In caso di morte del titolare o di cessione dell'attività, può essere autorizzato, fino alla scadenza dell'autorizzazione, il subentro nella medesima, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell'atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2.

8. I titolari di autorizzazione a scopo di acquacoltura provvedono all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

9. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.

10. La raccolta del prodotto è effettuata con gli attrezzi e le modalità indicati dalla Carta ittica regionale.

TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 41 Sanzioni amministrative.

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in quanto applicabili.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2018

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambiti di applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Forme e modalità di coltivazione delle acque
- Art. 5 - Carta ittica regionale
- Art. 6 - Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca
- Art. 7 - Scale di risalita

TITOLO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

- Art. 8 - Uso di esche e pasture
- Art. 9 - Uso del guadino e del raffio
- Art. 10 - Misurazione della maglia delle reti
- Art. 11 - Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante
- Art. 12 - Tipi di pesca vietati
- Art. 13 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A
- Art. 14 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B
- Art. 15 - Pesca professionale in Zona B
- Art. 16 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C
- Art. 17 - Pesca professionale in Zona C
- Art. 18 - Pesca di molluschi bivalvi
- Art. 19 - Pesca professionale del pesce novello
- Art. 20 - Pesca del seme di mollusco
- Art. 21 - Raccolta di anellidi e corbole

- Art. 22 - Pesca subacquea
- Art. 23 - Pesca scientifica
- Art. 24 - Autorizzazioni per pesca ai fini ittigenici
- Art. 25 - Permessi temporanei di pesca
- Art. 26 - Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica
- Art. 27 - Uso del bilancione
- Art. 28 - Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca.
- Art. 29 - Periodi di divieto e misure minime di prelievo

TITOLO III - SEMINE E RECUPERI ITTICI

- Art. 30 - Criteri per le semine di specie ittiche
- Art. 31 - Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di semina
- Art. 32 - Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica
- Art. 33 - Asciutte e manutenzione di corpi idrici

TITOLO IV - GARE, MANIFESTAZIONI E CONCESSIONI PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

- Art. 34 - Gare e manifestazioni
- Art. 35 - Campi di gara fissi
- Art. 36 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
- Art. 37 - Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica

TITOLO V - ACQUACOLTURA

- Art. 38 - Acquacoltura in aree di proprietà privata
- Art. 39 - Acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati
- Art. 40 - Acquacoltura in aree demaniali


TITOLO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 41 - Sanzioni amministrative

(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1944 del 21 dicembre 2018, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

ALLEGATO A

SUDDIVISIONE DELLE ACQUE IN ZONE OMOGENEE



ALLEGATO B

ELENCO DELLE ACQUE PRINCIPALI DI ZONA B

Sono classificate acque principali le seguenti:

territorio della Città metropolitana di Venezia

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione;
- c) fiume Brenta;
- d) fiume Gorzone;
- e) fiume Livenza;
- f) fiume Piave;
- g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
- h) fiume Tagliamento;
- i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;
- j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all'innesto con il fiume Lemene;
- k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicosolo;
- l) fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n.14.

territorio della Provincia di Padova

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione;
- c) fiume Brenta, dal ponte di Campo San Martino a valle;
- d) fiume Tesina Padovano;
- e) fiume Fratta;
- f) fiume Gorzone;
- g) fiume Tergola, da località Torre dei Burri a valle;
- h) torrente Muson dei Sassi, da località Torre dei Burri a valle;
- i) canale Brentella;
- j) canale Piovego di Padova e Noventa Padovana;
- k) canale San Gregorio;
- l) canale Nuovissimo;
- m) scolo di Lozzo a valle di Este, compresa la diramazione denominata Canale Masina;
- n) canale Battaglia;
- o) canale Bisatto;
- p) canale Este-Monselice;
- q) canale Cagnola;
- r) canale Vigenzone;
- s) canale Brancaglia;
- t) fossa Monselesana, fino al ponte della S.P. n. 3 ad Agna;
- u) fossa Paltana fino al ponte della S.R. n. 105 a Brenta d'Abbà;
- v) scolo Altipiano;
- w) canale Barbegara;
- x) canale Sabadina, da Stanghella a valle;
- y) canale Frattesina, dal ponte della S.P. n. 91 a valle;
- z) canale Vampadore, da ponte Franco in Comune di Megliadino San Vitale a valle.

territorio della Provincia di Treviso

- a) fiume Piave, a valle del ponte della linea ferroviaria Treviso-Oderzo-Portogruaro;
- b) fiume Sile, a valle della diga della centrale idroelettrica di Silea;
- c) fiume Livenza a valle della S.S. n. 53.

territorio della Provincia di Verona

- a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in Comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le Province di Padova e Rovigo;
- b) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;
- c) fiume Mincio: dal ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia per tutto il tratto in Provincia di Verona;
- d) fiume Tione: dal ponte della S.S. n. 10 in Comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;
- e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte della S.S. n. 10 in Comune di Nogara alla confluenza nel Canal Bianco;
- f) fiume Tartaro Nuovo;
- g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in Comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
- h) fiume Menago: dal ponte della S.S. n. 10 alla foce nel Canal Bianco;
- i) naviglio Bussè: dal ponte Fior di Rosa in Legnago alla confluenza nel Canal Bianco;
- j) Canal Bianco;
- k) Fossa Maestra;
- l) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la Provincia di Padova;
- m) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la Provincia di Padova.

territorio della Provincia di Vicenza

Non vi sono acque principali.

territorio della Provincia di Belluno

Non vi sono acque principali.

territorio della Provincia di Rovigo

- a) fiume Po e tutte le sue diramazioni;
- b) fiume Adige;
- c) fiume Tartaro;
- d) fiume Canal Bianco;
- e) fiume Po di Levante;
- f) fiume Po di Brondolo;
- g) canale di Loreo;
- h) canale di adduzione acque salmastre alla centrale termica Enel di Polesine Camerini dal ponte sulla strada di accesso alla centrale fino a 100 metri a valle della griglia di protezione posta all'ingresso del canale;
- i) canale di scarico acque salmastre dalla centrale termica di Polesine Camerini da 50 metri a valle del ponte con paratoie di regolazione sino alla fine della massicciata presente in sponda idrografica sinistra.

Sono secondarie tutte le altre acque interne di zona B non richiamate nel presente allegato.

ALLEGATO C

CORSI D'ACQUA CONSENTITI PER LA PESCA CON IL BILANCINO IN ZONA B

territorio della Città metropolitana di Venezia

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione;
- c) fiume Brenta;
- d) fiume Gorzone;
- e) fiume Livenza;
- f) fiume Piave;
- g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
- h) fiume Tagliamento;
- i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;
- j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all'innesto con il fiume Lemene;
- k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicosolo;
- l) fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n. 14.

territorio della Provincia di Vicenza

- a) fiume Bacchiglione;
- b) fiume Ceresone;
- c) scolo Liona nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 247 "Riviera Berica" in località Ponte Botti a Sossano;
- d) canale Bisatto nel tratto a valle della confluenza con il LEB a Ponte di Barbarano.

territorio della Provincia di Padova

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione, con esclusione del tratto compreso tra il sostegno di Ca' Nordio (località Voltabarozzo) a valle per 500 metri circa sino alla confluenza del canale Fossetta-Roncajette, in Comune di Padova;
- c) fiume Brenta dal ponte di Campo San Martino a valle;
- d) fiume Tesina Padovano con esclusione del tratto compreso tra la confluenza in Bacchiglione a monte per 2.500 metri, in Comune di Veggiano;
- e) fiume Fratta;
- f) fiume Gorzone;
- g) fiume Tergola da località Torre dei Burri a valle;
- h) torrente Muson dei Sassi da località Torre dei Burri a valle;
- i) canale Brentella;
- j) canale Piovego di Padova e Noventa Padovana;
- k) canale San Gregorio;
- l) canale Nuovissimo, con esclusione del tratto compreso tra il ponte sulla S.S. n. 309 Romea a valle per 1000 metri circa fino al ponte della Fogolana, in Comune di Codevigo;
- m) scolo di Lozzo a valle di Este, compresa la diramazione denominata Canale Masina;
- n) canale Battaglia;
- o) canale Bisatto;
- p) canale Este-Monselice;
- q) canale Cagnola, con esclusione del tratto compreso tra la confluenza del canale Biancolino fino al ponte della S.P. n. 92, in Comune di Cartura;
- r) canale Vigenzone, con esclusione dei seguenti tratti in Comune di Battaglia Terme:

- 1) ramo denominato scolo Rialto inferiore, dalla Botte del Pigozzo per 500 metri circa fino all'immissione nel ramo principale;
 - 2) ramo principale dalla confluenza dello scolo Rialto a monte per 250 metri circa fino all'attraversamento della S.S. n. 16 Adriatica;
- s) canale Brancaglia;
 - t) fossa Monselesana fino al ponte della S.P. n. 3 ad Agna;
 - u) fossa Paltana fino al ponte della S.R. n. 105 a Brenta d'Abbà;
 - v) scolo Altipiano;
 - w) canale Barbegara;
 - x) canale Sabadina da Stanghella a valle;
 - y) canale Frattesina dal ponte della S.P. n. 91 a valle;
 - z) canale Vampadore (da ponte Franco in Comune di Megliadino San Vitale a valle).

territorio della Provincia di Verona

nei seguenti tratti fluviali, laddove la larghezza dell'alveo bagnato è superiore a 5 metri:

- a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in Comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le Province di Padova e Rovigo;
- b) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;
- c) torrente Alpone: dall'immissione del torrente Tramigna alla foce nell'Adige;
- d) fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in Comune di Trevenzuolo al Molino di Sopra in località Pontepossero di Sorgà e dal ponte della S.S. n. 10 in Comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;
- e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte di Isolalta nel Comune di Vigasio alla confluenza nel Canal Bianco;
- f) scolo Frescà (Frascà): dal ponte della strada che collega Macàccari alla S.S. n. 12 in Comune di Gazzo Veronese alla confluenza nel fiume Tartaro Vecchio;
- g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in Comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
- h) fiume Menago: dal ponte di Villafontana alla foce nel Canal Bianco, ad esclusione del tratto dal ponte di San Pierino in Comune di Bovolone fino a 2 chilometri a monte del molino sulla strada Villafontana – Isola della Scala, del tratto compreso tra il ponte della ferrovia in località Cerea e il Molino Storaci e del tratto compreso tra il Ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino e la chiusa di Santa Teresa in Valle, in concessione alla F.I.P.S.A.S.;
- i) fossa Nuova Superiore (Comune di Bovolone);
- j) Scolone Generale: dall'origine fino al Molino di San Zeno in Comune di Cerea (confine superiore tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S.);
- k) fosso Nuovo Superiore (Comune di Casaleone);
- l) fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio all'immissione nel fiume Menago;
- m) naviglio Bussè: dal ponte della strada che collega Oppeano a Pezzatonega fino al ponte “Bar Alba” nel Comune di Legnago (confine superiore tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S.);
- n) fosso Storto: dal ponte in corrispondenza dell'incrocio di via Fornaci Tomba e via Olmo in località Tombazosana in Comune di Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè;
- o) scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè in Comune di Legnago;
- p) scolo Focchiara: dal ponte presso Aselogna in Comune di Casaleone all'immissione nel naviglio Bussè;
- q) Canal Bianco: dall'origine sino alla confluenza del fosso Tregnone in Comune di Cerea (confine superiore del tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S.);
- r) Fossa Maestra;
- s) scolo Fortezza (Comune di Legnago);
- t) cavo Molinella (Comune di Gazzo Veronese);
- u) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la Provincia di Padova;
- v) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la Provincia di Padova;

- w) fosso Anson: dal ponte della ferrovia allo sbocco nel fiume Fratta nei Comuni di Pressana e Minerbe;
- x) Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in Comune di Belfiore alla località Ponte Rotto in Comune di Minerbe;
- y) fossa Lunga (Comune di Belfiore);
- z) fossa Masera Sud: dall'immissione della fossa Lunga presso il ponte sulla strada che collega la Guglia di Arcole con Belfiore alla confluenza nel collettore Zerpano presso la chiavica di Zerpa in Comune di Belfiore;
- aa) collettore Zerpano (Cao Can e Zibbio).

territorio della Provincia di Treviso

- a) fiume Sile a valle della diga della centrale idroelettrica di Silea;
- b) fiume Piave;
- c) fiume Livenza.

territorio della Provincia di Rovigo

- a) fiume Po escluse le lanche morte;
- b) fiume Adige;
- c) fiume Po di Brondolo;
- d) fiume Po di Levante;
- e) fiume Tartaro (dal confine con la Provincia di Verona sino a Conca di Canda).

ALLEGATO D

PESCA PROFESSIONALE IN ZONA B

territorio della Città metropolitana di Venezia

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), d), g), h) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.

-

territorio della Provincia di Padova

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento. L'uso del tramaglio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento è consentito esclusivamente nelle acque dei fiumi Adige, Bacchiglione e Brenta.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.

-

territorio della Provincia di Treviso

- Nelle acque principali e secondarie, escluso il fiume Sile nel tratto dalla linea ferroviaria Treviso-Castelfranco alla diga della centrale idroelettrica di Silea, è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.

-

territorio della Provincia di Vicenza

- Nelle acque comprese nel territorio della Provincia di Vicenza è vietata la pesca professionale.

-

territorio della Provincia di Verona

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e) (limitatamente al fiume Adige e Canal Bianco), f), g) e k) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento;
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), d), f), g) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento;

-

territorio della Provincia di Belluno

- Nelle acque comprese nel territorio della Provincia di Belluno è vietata la pesca professionale.

-

territorio della Provincia di Rovigo

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a) ad eccezione della tirlindana, coda di topo, moschera e camolera, b), c) con larghezza non superiore alla metà del corso d'acqua, d), e), f), j), k), l), m) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionale l'utilizzo degli attrezzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento ad eccezione della tirlindana, coda di topo, moschera e camolera.

ALLEGATO E

PESCA DILETTANTISTICO SPORTIVA IN ZONA C

territorio della Città metropolitana di Venezia

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Città metropolitana di Venezia è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), m), n) e o) del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento.
- Nelle acque della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e j) del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento.

-

territorio della Provincia di Padova

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Provincia di Padova è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'uso esclusivamente degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) h), k), e l) del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento.

-

territorio della Provincia di Rovigo

- Nelle acque principali e secondarie della Zona C è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'utilizzo oltre che degli attrezzi di cui all'articolo 14, ad eccezione della tirlindana, coda di topo, moschera e camolera, degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 16 del regolamento.

ALLEGATO F

PESCA PROFESSIONALE IN ZONA C

territorio della Città metropolitana di Venezia

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Città metropolitana di Venezia è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) h), i), k), l), m), n), o) p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento.
- Nelle acque della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), e), g), h), i), k), n), s), t), u), v), w) e x) del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento.

territorio della Provincia di Padova

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Provincia di Padova è consentito al pescatore professionista l'uso esclusivamente degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), j), k), n), o), p), q), r), s), t), u), e v) del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento.

territorio della Provincia di Rovigo

- Nelle acque principali e nelle aree lagunari della Provincia di Rovigo, nelle acque comprese tra il Po di Pila e la Busa Tramontana e nelle acque comprese fra il Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco, è consentito l'uso degli attrezzi di cui alle lettere a) ad eccezione di fiocina, sugheri, volega, paravanti, rezzaglio, slitta con scivolo divergente e chebe da go o da gamberi, e), f), g), i), j), w), x), aa), bb) e cc) dell'articolo 17 del regolamento.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionale l'utilizzo della canna con o senza mulinello con un massimo di 4 canne (non è consentito l'uso di attrezzi per la pesca di professione).

ALLEGATO G

AREE LAGUNARI E CORSI D'ACQUA NEI QUALI E' POSSIBILE ESERCITARE LA PESCA CON IL BILANCIONE

L'esercizio della pesca con il bilancione è consentito esclusivamente nelle seguenti aree lagunari e tratti fluviali:

territorio della Città metropolitana di Venezia

- a) fiume Adige dal ponte della S.S. n. 309 Romea a 150 metri a monte dell'Isola Mezzana;
- b) fiume Brenta dal ponte di Ca' Pasqua alla foce;
- c) fiume Sile dal ponte di Caposile alla foce;
- d) fiume Piave dal ponte della Vittoria a San Donà di Piave alla foce;
- e) fiume Livenza dal ponte dell'Autostrada VE-TS alla foce;
- f) fiume Loncon – tratto terminale prima della confluenza con il Fiume Lemene, assentibile solo il bilancione già esistente;
- g) canale Maranghetto, assentibili solo i due bilancioni già esistenti;
- h) Laguna di Venezia.

territorio della Provincia di Padova

L'esercizio della pesca con il bilancione è consentito esclusivamente nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Provincia di Padova (zona C).

territorio della Provincia di Rovigo

Nelle acque principali e nelle acque marittime interne.

ALLEGATO H

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON SPECIE ALLOCTONE PER IMPIANTI DI ACQUICOLTURA E LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA

Per valutare i rischi associati all'allevamento di organismi acquatici alloctoni in impianti aperti e alla gestione di impianti di pesca sportiva in proprietà privata, occorre valutare la probabilità che tali organismi si insedino e le conseguenze di tale insediamento, secondo la seguente procedura standardizzata.

Fattori di valutazione	Livello di rischio	Osservazioni a sostegno della valutazione
<p>A) La specie oggetto dell'allevamento o immessa nell'impianto di pesca sportiva, passata o dispersa nell'ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione negli ecosistemi acquatici naturali o seminaturali presenti nella zona dell'allevamento.</p> <p>4 l'evento, secondo la letteratura scientifica, si è già verificato in passato in ecosistemi analoghi o poco dissimili e i parametri ambientali degli ecosistemi circostanti rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>3 l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili, tuttavia i parametri ambientali rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>2 l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili e i parametri ambientali non rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>1 vi sono riscontri in letteratura che la specie, introdotta in ecosistemi analoghi, non ha potuto insediare una popolazione in grado di autoriprodursi</p>		
<p>B) Gravità del rischio ambientale connesso all'eventuale insediamento della specie alloctona.</p> <p>4 nel reticolo idrografico provinciale circostante non risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>2 nel reticolo idrografico provinciale circostante risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>1 Il reticolo idrografico provinciale, incluso quello circostante, risulta già sistematicamente colonizzato dalla specie alloctona</p>		
<p>C) Vulnerabilità intrinseca dell'impianto di acquacoltura o dell'impianto di pesca sportiva alla fuoriuscita accidentale e dispersione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico (uova e sperma o gameti)</p> <p>5 l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure inadeguate ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale anche nelle condizioni di ordinario esercizio</p> <p>2 l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure idonee ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico in condizioni ordinarie di esercizio ma è vulnerabile nei confronti di eventi esterni quali esondazioni, allagamenti, atti di vandalismo, furti, ecc.</p> <p>0 l'impianto, pur non essendo incluso nell'elenco ufficiale degli impianti chiusi, è caratterizzato da strutture e procedure tali da impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico, anche a fronte di eventi esterni eccezionali</p>		
<p>D) Rischio associato ad allagamenti o esondazioni</p> <p>3 il sito dell'impianto è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni o comunque è stato soggetto in passato a tali fenomeni</p> <p>1 il sito dell'impianto non è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni e non risulta essere stato soggetto in passato a tali fenomeni</p>		

L'autorizzazione per acquacoltura o per la gestione dell'impianto di pesca sportiva può essere rilasciata quando la somma dei livelli di rischio non è superiore a 10.